

*Nota 2/2025***REGISTRO DELLE IMPRESE**

Oggetto: Annotazione nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e amministrative) dei provvedimenti SUAP a contenuto positivo

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**Visti:**

- l'art. 9 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 concernente il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
- L'art. 2 lett. b della legge n. 580 del 29/12/1993 come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, che prevede la competenza delle Camere di Commercio nella *“formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale”*;
- il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 17 settembre 2024, n. 159 recante *“Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa”*.
- il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per la attività produttive”, adottato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e relativo Allegato tecnico;
- l'art. 4, comma 9, lett. d) del suddetto decreto n. 160/10, laddove stabilisce che il collegamento tra Suap e registro imprese *“garantisce l'aggiornamento del REA con gli estremi relativi al rilascio della SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP”* nonché il precedente comma 8 secondo cui *“il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5”* che *“individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento”*



- la Circolare 3611/C del 20 luglio 2007 e, in particolare, le modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel Repertorio economico amministrativo, “...*utilizzando notizie e dati non denunciati dall’obbligato, comunque acquisiti attraverso comunicazioni di provvedimenti da parte di altre pubbliche amministrazioni oppure rilevati in occasione di controlli effettuati nella gestione ordinaria del registro delle imprese.*”.
- la CIRCOLARE del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016, n. 3689/C recante Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo, realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e succ. modif.;

Dato atto che :

- Il R.E.A. è un repertorio istituito con lo scopo di integrare la pubblicità legale che si attua mediante il registro delle imprese, con notizie e dati vari di natura economica e amministrativa di interesse generale per le quali è prevista la denuncia alla Camera di commercio;
- il fascicolo informatico d’impresa è il contenitore accessibile virtualmente nel quale devono confluire tutti i documenti, autorizzazioni, certificazioni che qualificano e legittimano lo svolgimento dell’attività d’impresa ed è alimentato dallo Sportello Unico per le Attività produttive;

Considerato che:

- Il portale telematico www.impresainungiorno.gov.it è utilizzato dalla quasi totalità dei 131 Comuni ricadenti nel territorio regionale di competenza di questa Camera;
- il suddetto portale telematico realizzato da Infocamere per le Camere di Commercio e messo a disposizione dei Comuni che se ne avvalgono, assicura il costante flusso di dati tra Suap e Registro Imprese, nel rispetto della normativa soprarichiamata ;
- i SUAP che non utilizzano il portale realizzato dal sistema camerale sono in ogni caso tenuti a trasmettere i dati in modalità telematica per l’alimentazione del fascicolo informatico d’impresa e del REA;

Valutata la necessità di garantire la tempestività dell’aggiornamento delle notizie confluenti nel REA derivanti dagli esiti dei procedimenti SUAP;

Richiamata la precedente nota n.3/2021 con la quale è stata disposta l’annotazione d’ufficio della cessazione attività ovvero della chiusura dell’unità locale conseguente all’emanazione di divieti/prosecuzioni attività ovvero ad archiviazioni o annullamento di SCIA da parte del SUAP, ove il soggetto obbligato non provveda, entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge;

Ritenuto necessario, in modo analogo, rendere noti i mutamenti dalle visure e certificazioni camerali delle situazioni risultanti non solo a seguito dell’adozione di



provvedimenti negativi da parte del SUAP, ma anche nel caso di chiusure positive di SCIA ovvero di emanazione di provvedimenti autorizzatori ai quali non segua la comunicazione al REA, al fine di garantire la conoscibilità ai terzi, assicurando l'aggiornamento delle posizioni relative alle singole imprese;

Ritenuto doveroso, nei casi di inerzia dei soggetti obbligati che non provvedono nel termine previsto di 30 giorni a comunicare l'avvio, la modifica o la cessazione dell'attività presso la sede o presso una unità locale, collegata ad un procedimento SUAP concluso con esito positivo, disporre la tempestiva annotazione d'ufficio nel REA, senza ulteriori comunicazioni all'impresa, e adozione di provvedimenti di iscrizione d'ufficio da parte del Conservatore Registro Imprese, trattandosi di adempimenti obbligatori, connessi ad esiti vincolati e privi di alcuna discrezionalità;

Per le ragioni sopra indicate:

DISPONE

- 1) decorsi i 30 giorni assegnati al soggetto obbligato (titolare d'impresa individuale o legale rappresentante di società) per denunciare l'avvio, la modifica o la cessazione dell'attività e/o l'apertura/ chiusura dell'unità locale (ove l'attività si esercita) conseguente a provvedimento positivo emesso dal SUAP o a chiusura positiva di SCIA, la notizia sarà annotata d'ufficio nel REA, in assenza di comunicazione di avvio del procedimento e senza l'adozione di un provvedimento da parte del sottoscritto Conservatore R.I.;
- 2) di non applicare la suddetta procedura "semplificata" alle attività artigiane delle imprese annotate nell'Albo delle Imprese Artigiane per le quali resterà ferma la comunicazione di avvio del procedimento per l'attività e conseguenti adempimenti Albo Artigiani;
- 3) l'annotazione sarà effettuata a cura dell'ufficio a seguito dell'emanazione di atti a contenuto positivo quali, a titolo meramente semplificativo, chiusure positive SCIA, rilascio di licenze e/o autorizzazioni trasmesse dai SUAP telematici e gestite ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.P.R. n.160/2010, sulla base della documentazione trasmessa con le modalità tecniche previste dalla citata normativa;
- 4) l'annotazione d'ufficio nel REA dell'avvio e/o modifica dell'attività indicherà, a supporto, il protocollo SUAP di riferimento e garantirà la pubblicità in visura veritiera, omogenea e costantemente aggiornata;
- 5) sarà trasmessa comunicazione dell'avvenuto aggiornamento in visura all'impresa destinataria, solo se dotata di pec valida e attiva;
- 6) l'annotazione d'ufficio della notizia REA determinerà l'accertamento dell'omissione dell'adempimento a carico del soggetto obbligato e, dunque, l'assoggettamento al pagamento della relativa sanzione.
- 7) di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Servizio 3 "Registro delle Imprese" affinché ne sia data puntuale applicazione;



- 8) di rendere nota la presente direttiva mediante pubblicazione sul sito internet camerale;
- 9) di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza, agli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Potenza e di Matera, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza e di Matera ed alle associazioni di categoria.

Potenza, 10/04/2025

Il Conservatore
(Avv. Caterina Famularo)

(Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)